N. R.G. 29678/2026

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione SESTA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* cc. I e III c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **29678/2026** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 Foggia presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA

Ricorrente

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1* , con il patrocinio degli Avv.ti Francesco Mocci del Foro di Nuoro (C.F. *C.F._2* e Anna Bettoni del Foro di Milano (C.F. *C.F._3* , con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Corso Europa, 13.

Convenuto

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Salvezze illimitate.

Per *Controparte_1*

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere: IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie per violazione del divieto di frazionamento delle domande giudiziali; accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 374/1999, per le ragioni di cui in narrativa, con sospensione del presente giudizio; IN VIA PRINCIPALE: - rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa; IN OGNI CASO: - - -

in caso di rigetto integrale del ricorso avversario, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento; in via subordinata (in caso di accoglimento anche parziale delle sole eccezioni pregiudiziali o soccombenza reciproca), disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni esposte in atti, anche in considerazione della serialità del contenzioso promosso dal difensore avversario nei confronti di *Pt_2* in via di ulteriore subordine, ove non disposta la compensazione, liquidare le spese nella misura minima prevista dai parametri forensi vigenti, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della serialità del contenzioso e della natura

sostanzialmente temeraria dell'azione avversaria e previa verifica dei presupposti per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario e della prova dell'effettivo esborso; IN VIA ISTRUTTORIA: - rigettare ogni eventuale istanza istruttoria avversaria. Con ogni più ampia riserva istruttoria e documentale.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 ha presentato ricorso avverso *Controparte_2* Lamenta la nullità del contratto di apertura di credito collegato a carta revolving 1) sostanzialmente per difetto di legittimazione in capo al soggetto tramite il quale ha stipulato l'accordo, nonché 2) perché il contratto non rispetterebbe i requisiti di forma e di trasparenza di cui all'art. 117 d. lgs. n. 385/1993.

Sulla non necessità di previa mediazione

Il contratto in esame non può dirsi contratto bancario, in quanto stipulato da un diverso intermediario creditizio, né può dirsi contratto finanziario, non rientrando nel novero del d. lgs. n. 58/1998, sicché lo stesso non è assoggettabile a mediazione obbligatoria.

Sull'abusivo frazionamento

Non viene in rilievo un abusivo frazionamento delle domande da parte del ricorrente. Viene chiesta la nullità di un contratto, ossia una domanda di accertamento pienamente legittima. Non vi sono elementi che possano far ritenere che in futuro verrà svolta una domanda di ripetizione, in caso di accoglimento della domanda di nullità né, d'altronde, eventuali dichiarazioni in tale senso sarebbero rilevanti, perché si tratterebbe pur sempre di mere intenzioni, di per sé irrilevanti. Se vi sarà una domanda successiva, sarà quest'ultima a formare oggetto di un giudizio di abusività.

Sull'interesse ad agire

Vi è infine un chiaro interesse ad agire sottostante all'azione di nullità posta in essere da una parte del contratto. Si rammenti anzitutto che viene in rilievo un contratto del consumatore, rispetto al quale, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, l'interesse preminente è quello di sradicare l'uso di inserire clausole vessatorie in un contratto, tanto che si è per es. escluso che la vessatorietà di una clausola potesse essere esclusa per effetto della decisione del professionista, del tutto unilaterale, di non azionarla integralmente (da ultimo Cg 26.1.2017, C-421/14, Banco primus s.a.); il carattere vessatorio di una clausola inerisce infatti alla sua portata vincolante, non già al fatto che il diritto che ne deriva sia poi effettivamente esercitato o meno (cfr. Cg 21.4.2016, C-377/14, Radlinger, pt. 95). Non vale, in senso contrario, invocare Cass. n. 4516/2003, nella quale si chiedeva l'accertamento non già di un diritto o di una situazione giuridica (la nullità significa che non si è vincolati da un contratto), bensì di una situazione di mero fatto; neppure risulta significativa Cass. S.U. n. 19597/2020, laddove afferma che viene meno l'interesse ad accertare la nullità di un tasso astrattamente usurario se in concreto è stato applicato un tasso inferiore e non usurario (e se poi il mutuante, in proseguimento di rapporto, pretende di applicare il tasso convenuto? In ogni caso: ma allora se si conviene un tasso usurario, che poi non viene applicato, non trova

applicazione l'art. 1815 c.c. e il mutuato non può pretendere la gratuità del tasso e la restituzione degli interessi? Breve: l'assunto di partenza appare decisamente opinabile) né, infine, Cass. n. 5575/2003, la quale esclude la permanenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'azione di nullità anche dopo la prescrizione dell'azione di ripetizione (ma, anzitutto, nessuna prescrizione risulta essere stata eccepita da parte convenuta; in secondo luogo, appare comunque utile accertare un diritto, ancorché prescritto, in quanto il relativo pagamento è pur sempre valido e legittima il creditore a trattenerlo).

Sulla nullità del contratto

1. La tesi della nullità del contratto per essere stato stipulato in violazione delle norme sul collocamento e la distribuzione di prodotti finanziari è infondata. Non si ignora l'opposto orientamento di Cass. n. 12838/2025 (peraltro non del tutto in linea con gli opposti principi sanciti da Cass. n. 7243/2024), ma la stessa non appare condivisibile.

Il problema si pone nel caso di contratto di finanziamento stipulato non direttamente dall'intermediario finanziario, bensì tramite un ausiliario del medesimo; infatti, qualora questi non sia iscritto all'apposito albo previsto per coloro che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico attività d'agenzia in attività finanziarie (art. 3 d. lgs. n. 374/1999), si è posto il dubbio sulla validità del negozio.

Ora, la violazione dei requisiti di legge in capo all'ausiliario dell'intermediario può essere interpretata, secondo una prima tesi, come causa di nullità del contratto in esame (peraltro non prevista espressamente dalla legge) in quanto norma imperativa di ordine pubblico. Ciò per due motivi: 1) la finalità della norma introdotta a seguito di direttiva 91/308/CEE, è relativa in ultima analisi non già alla tutela degli utenti del mercato finanziario, bensì a prevenire rischi di riciclaggio; 2) inoltre in tale ultimo senso si sottolinea altresì come la previgente normativa di cui al d. lgs. n. 374/1999 non richiedesse, in capo agli intermediari, verifica alcuna in ordine alle competenze e alle professionalità dell'agente, tutto limitandosi (come già evidenziato) alla sola "onorabilità"; la suddetta verifica è stata infatti introdotta solo a partire dal 2010 (d. lgs. n. 141/2010), tramite innovazione del d. lgs. n. 385/1993, ex art. 128-quater e 128-quinquies. In base a questa impostazione, di un'eventuale nullità dovrebbe parlarsi solo a partire dal 2010.

Ora, certamente la materia dell'onere di iscrizione è sottratta alla disponibilità delle parti ed è quindi materia di natura pubblicistica o, quantomeno, di interesse generale; ma si deve altresì rilevare che non basta il rilievo pubblico o generale (in una parola: indisponibile) di una norma per sancire l'invalidità del contratto che in tesi la violerebbe.

Ne è riprova il fatto che non tutte le norme inderogabili (che sono, di massima, di interesse pubblico) sono causa di nullità; lo sono infatti di per sé solo le norme imperative (art. 1418 c. I c.c.), non anche quelle soltanto inderogabili; queste ultime lo sono solo nei soli casi previsti dalla legge (art. 1418 c. III c.c.). La dottrina, condivisibilmente, ritiene che le norme imperative di cui all'art. 1418 c. I c.c. siano quelle inderogabili che abbiano altresì riguardo al contratto in quanto tale, ossia come negozio giuridico, autoregolamento di interessi; si tratta di norme volte per es. a vietarne o proibirne determinati contenuti (ovvero che sanciscono riserve di legittimazione a contrarre solo in capo a certi soggetti, come i contratti bancari). Non rileverebbe invece, se non ex art. 1418 c. III c.c. (e quindi con la necessità di una specifica

previsione di legge) una norma inderogabile relativa non già al contratto in quanto tale (negozio giuridico), bensì a una mera attività, sia pure inerente in senso lato al contratto.
Nel caso di specie, la normativa richiamata inerisce non già al contenuto di un contratto, bensì allo svolgimento di una mera attività (di promozione della stipula di un contratto). Peraltro, si tratta di attività che da un lato viene svolta da un soggetto (l'ausiliario dell'intermediario finanziario) che non è parte del contratto medesimo e che, dall'altro, è di mera promozione, ma che in definitiva non si riverbera in alcun modo sul contenuto oggettivo dell'accordo (in tutto e per tutto predeterminato dall'intermediario finanziario e, nella parte economica, da questi e dal cliente del primo).
In sintesi, non pare che a essere in discussione possa essere il contratto di credito stipulato tra le odierne parti e inteso come atto di autoregolamento di interessi. Sarebbe del resto anomalo sostenere la nullità di un contratto (res inter alios acta) sulla base di una mancanza di autorizzazione in capo al soggetto che ne è stato il mero promotore, perché si integrerebbe un inammissibile effetto sanzionatorio in capo a un terzo.
Tale contratto peraltro, si noti, potrebbe essere perfettamente identico a un altro contratto stipulato direttamente dall'intermediario finanziario (atteso che l'attività dell'ausiliario, per come regolato, non ha ripercussioni normative predeterminate sul contenuto del contratto) e in ipotesi perfettamente lecito; è evidente che in questo caso argomentare di una nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa appare arduo o, in concreto, formalistico.
Per ipotizzare la nullità del contratto in esame (che, si ripete, non può essere fondata sul contratto in quanto tale, ossia come autoregolamento di interessi), in sintesi, è difficile non ritenere necessaria una previsione ad hoc, atteso che 1) a venire in rilievo sarebbe una vera e propria sanzione e non una riprovazione da parte dell'ordinamento del contenuto regolamentare dell'accordo; inoltre 2) sarebbe una sanzione anomala, perché di natura (peraltro) indiretta: non si punirebbe infatti la condotta serbata dal promotore, soggetto diverso dalla parte contrattuale in senso sostanziale, bensì il risultato della condotta del primo, i.e. il contratto di finanziamento: sicché detta sanzione viene imputata nei fatti a terze persone (che, pure, potrebbero avere stipulato un contratto perfettamente valido e in tesi pure equo dal punto di vista oggettivo). L'esito appare davvero poco credibile.
Anche da un punto di vista "sostanziale" quindi, in difetto di espressa previsione, deve ritenersi che non operi alcuna sanzione di nullità.

2. La tesi della Cassazione fatta propria dalla stessa con sentenza n. 12838/2025, supra citata, non convince; non è in discussione il fatto che il d.lgs. n. 374 del 1999 e il d.m. 13 dicembre 2001, n. 485 siano posti a tutela di interessi generali, che trascendono (anche se non escludono) la tutela degli utenti dei servizi finanziari (cfr. ptt. 31 e 33 della motivazione della sentenza citata), come pure il fatto che la legge possa bene prevedere una riserva di attività a favore di determinati soggetti in possesso di autorizzazione, con la conseguenza di escludere la validità del contratto stipulato da soggetti non autorizzati (aspetto evidenziato al pt. 13 della motivazione). Il primo punto, tuttavia, vale solo a evidenziare il carattere inderogabile della normativa, non anche il suo carattere imperativo, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 1418 c. I c.c. ma tutt'al più, laddove vi sia però espressa previsione, l'art. 1418 c. III c.c. Il secondo punto appare decisamente più pertinente, ma omette di

considerare che nel caso concreto l'attività prestata da un soggetto non autorizzato ha esaurito la sua funzione esclusivamente sul piano materiale (posto che il contratto ha prodotto i suoi effetti con un soggetto autorizzato), tanto da non integrare neppure una fattispecie di rappresentanza (quand'anche, peraltro, appare alquanto discutibile ritenere, in difetto di una specifica previsione, che anche il rappresentante debba essere munito di autorizzazione, posto che la regola generale ex art. 1389 c.c. è nel senso della sufficiente della capacità d'intendere e di volere del rappresentante). A maggiore ragione, quindi, se s'intende sanzionare una mera attività materiale, occorre una specifica previsione ai sensi dell'art. 1418 c. III c.c.

3. Parte ricorrente lamenta tuttavia la nullità del contratto di apertura di credito perché carente di forma scritta, richiesta ad substantiam ai sensi dagli artt. 117 e 125 bis d. lgs. n. 385/1993 "*la cui ratio è quella di garantire la piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l'Intermediario ed il cliente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste. Il consumatore, nella fattispecie, nel sottoscrivere un contratto di prestito finalizzato ha, per mezzo della medesima e non univoca modulistica, acquistato un secondo ulteriore prodotto finanziario (cfr. contratto, all. 1)*".
In senso contrario si dovrebbe ritenere che il contratto sia stato stipulato per errore, al quale ha fatto seguito tuttavia, in modo innegabile, una convalida, comprovata dall'estratto conto prodotto dalla medesima ricorrente: la quale, evidentemente, ha inteso servirsi del contratto in esame.
Inoltre depone in senso contrario alla nullità l'espressa previsione dell'art. 125 bis, co. 3 d. lgs. cit., il quale prevede espressamente che in caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'art 121, co 1, lett. d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati. Si tratta tuttavia di disposizione introdotta solo nel 2010 (d. lgs. n. 141). In precedenza, non pare possibile, salvo in caso di assoluta equivocità del regolamento contrattuale in ordine alla distinzione tra i due rapporti (caso in cui sembrerebbe peraltro ricorrere una nullità ex art. 1346 c.c.), ritenere la nullità per il solo fatto che due contratti siano stati stipulati attraverso sottoscrizioni apposte su di un medesimo documento.

4. Alla luce delle suddette considerazioni, perde ogni rilievo l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d. lgs. n. 347/1999 sollevata da parte convenuta.
Non vi è spazio infine per rilevare d'ufficio altre nullità, specie in considerazione del fatto che il contratto, come prodotto da entrambe le parti, risulta di difficile (se non impossibile), lettura.
Consegue il rigetto delle domande e la condanna alle spese di parte attrice al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 1.700,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta

RESPINGE

La domanda di *Parte_1* e la

CONDANNA

Al pagamento di € 1.700,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di *CP_2 […]*

Milano, 4 novembre 2026

Il Giudice
dott. Claudio Tranquillo